


Classificazione dei contratti (riguardo al modo e al momento di perfezione del vincolo)



Contratti consensuali

- Si perfezionano con il semplice **consenso** delle parti (es. la compravendita)
- principio consensualistico

Contratti reali

- Per il perfezionamento del contratto, oltre al consenso è necessaria la **consegna** della cosa che, dunque, è **elemento costitutivo** del contratto e non effetto obbligatorio
- Costituiscono eccezione al principio del consensualismo

Contratti reali

- Di regola tendono a procurare una situazione soggettiva sulla cosa con l'obbligo di restituzione a carico del consegnatario (es. deposito, art. 1766; comodato, art. 1803; mutuo, art. 1813 c.c.; pegno, 2784 ; riporto 1548 ; estimatorio, 1556)

Classificazione dei contratti (riguardo all'efficacia che sono destinati ad avere)

contratti con
efficacia
reale

contratti con
efficacia
obbligatoria

Contratti con efficacia obbligatoria

- Producono una *vicenda costitutiva di rapporti obbligatori*, cioè danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio, mirando a procurare utilità ad una parte come risultato del comportamento dell'altra parte (es. locazione; mandato; comodato; deposito; trasporto; appalto)
- Producono soltanto effetti obbligatori; non fanno sorgere diritti reali ma solo diritti personali

Contratti con efficacia reale

- Producono il trasferimento della proprietà o di altro diritto, ovvero la costituzione di un diritto reale per effetto del solo consenso (principio del consenso traslativo)
- Agli effetti reali si accompagnano anche effetti obbligatori (es. la vendita produce l'effetto tipico del trasferimento del diritto ma anche l'assunzione dell'obbligo del venditore di consegnare la cosa e quello del compratore di pagare il prezzo)

La **permuta** è il contratto che ha per oggetto il reciproco **trasferimento della proprietà** di cose o di altri diritti da un contraente all'altro (art. 1552 c.c.)

Contratto:

- Consensuale
- Con effetti reali

Il pegno (diritto reale su cosa altrui) è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore (art. 2784 c.c.)

- Il pegno si costituisce con la **consegna** al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.)

Mutuo: è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità (art. 1813 c.c.)

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (art. 1814 c.c.)

- Al momento della consegna il mutuatario diventa proprietario di quanto consegnato e debitore della restituzione di cose dello stesso genere e qualità di quelle ricevute (*tantundem eiusdem generis*)

Il **riporto** è un contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un dato prezzo e il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta (1548 c.c.)

Riporto

- Contratto reale (si perfeziona con la consegna dei titoli – art. 1549 c.c.)
- Ad efficacia reale (realizza il trasferimento della proprietà dal riportato al riportatore)
- Produce un effetto obbligatorio successivo (l'obbligo per il riportatore di trasferire altrettanti titoli al riportato)

Fondamento dell'autonomia privata (art. 1322 c.c.)

- Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge
- Le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

L'autonomia privata comporta una serie di libertà, fra queste:

1. libertà di concludere il contratto (libertà di contrarre);
2. libertà di determinarne il contenuto (libertà contrattuale);
3. libertà di stipulare contratti atipici;
4. libertà di farsi sostituire nell'attività.